



CONFINDUSTRIA

# L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SUI RISCHI CATASTROFALI

ALESSANDRA GRECO

9 aprile 2024

## **Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023, commi 101-111)**

Obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare, **entro il 31 dicembre 2024**, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofici (vale a dire: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali

La norma prevede inoltre che le imprese di assicurazione offrano la copertura alle imprese con l'applicazione di **premi proporzionali al rischio** e con un eventuale **scoperto (o franchigia) che non deve superare il 15% del valore del danno.**

Il rischio assicurato può essere assunto sia direttamente da parte della singola impresa di assicurazione, sia in coassicurazione o in forma consortile da consorzi registrati presso la Consap e approvati dall'IVASS.

## **Sanzioni**

### **Per l'impresa**

Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione si dovrà tenere conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici

### **Per l'assicurazione**

Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata su decisione dell'IVASS, di importo compreso tra 100mila a 500mila euro

# ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RISCHI CATASTROFALI

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, **potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione** e, a seguito di una modifica apportata in sede parlamentare, è stato precisato che tale decreto regolerà le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione



**L'operatività della norma non è quindi subordinata al Decreto ma è comunque effettiva a partire dal 31 dicembre 2024**

## **Garanzia SACE**

È previsto inoltre che SACE possa concedere, a condizioni di mercato, a favore di assicuratori e riassicuratori, una copertura fino al 50% degli indennizzi eventualmente dovuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno previsti nei contratti.

Su tale copertura di SACE, che non può essere superiore a 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, è accordata di diritto la garanzia dello Stato.